

**N. R.G. 493/24**



**TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ**

Sezione Lavoro

Verbale dell'udienza del 08 maggio 2026

tenuta mediante collegamento da remoto in videoconferenza

Teams

(ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c.)

**L'IGIENICA S.A.R. S.R.L.**

**RICORRENTE**

**contro**

**INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA  
SOCIALE**

**RESISTENTE**

Davanti alla G.O.P. designata, dott.ssa Sonia Serafini, sono comparsi: l'Avv. Giuseppe Ceddia, in sostituzione dell'Avv. Alessandro Peca per il ricorrente e l'Avv. Renato Vestini per INPS.

E' altresì presente, ai fini della pratica forense, il Dott. Valentino Guccione.



Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti, i quali dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.

Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.

Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.

Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

Nel corso della breve discussione orale l'Avv. Ceddia si riporta agli atti già depositati e, come da note conclusive, insiste per accoglimento del ricorso, ogni avversa domanda, contestazione ed eccezione disattese.

Avv. Vestini si riporta ai propri atti e documenti, impugnando le note avversarie: conclude come in atti.

Le parti rinunciano a presenziare alla lettura del provvedimento.

Il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.

Non sono presenti i procuratori delle parti.

La G.O.P.

Dott.ssa Sonia Serafini





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale di Forlì, in persona del G.O.P. Dott.ssa Sonia Serafini, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza,

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. N. 493/24 promossa da:

**L'IGIENICA S.A.R. S.R.L.** (P.I. 02045720436), con sede a Macerata (62100 – MC), in via Velluti n.118, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Peca del Foro di Macerata (c.f. PCELSN80S17G482X), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Via Velluti n. 118, Macerata (62100 – MC)

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F. 80078750587 - P. Iva 02121151001), in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Renato Vestini (VSTRNT

pagina 3 di 18



66E13 F839C) e Anna Paola Ciarelli (CRLNPL71H61E435T), con domicilio eletto in Forlì, Via Libertà, 48, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'istituto medesimo.

## **RESISTENTE**

In punto a: ricorso avverso atto di diffida INPS viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate; letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

## **o s s e r v a**

### **1.**

Riferiva la ricorrente di aver ricevuto, nel gennaio 2024, una comunicazione da INPS avente ad oggetto *"Esonero contributivo Under 36 - Recupero somme indebitamente percepite per l'assunzione di giovani e per le trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel 2021-2022"*.

L'Istituto chiedeva la restituzione della somma totale di € 13.318,73, in quanto, da verifiche effettuate, era emerso che l'impresa avesse indebitamente fruito dell'esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani a tempo indeterminato, per la lavoratrice Concolino Luana; assumeva infatti INPS che la lavoratrice fosse stata occupata *a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa*".

Di talchè, la ricorrente, per il tramite del proprio intermediario autorizzato, depositava ricorso in autotutela domandando il riesame della diffida e, di conseguenza, di procedere con l'annullamento e la revoca della medesima,



oltreché delle sanzioni irrogate, in ogni caso, con sospensione del pagamento.

Nel giugno successivo, INPS comunicava la reiezione del ricorso in autotutela, con motivazione in atti; Igienica S.A.R. S.r.l., dunque, ricorreva avverso la diffida, dispiegandone i motivi che qui si riassumono.

Nell'aprile 2021 la società era intenzionata ad assumere a tempo determinato la menzionata lavoratrice e, pertanto, procedeva alla verifica dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, accedendo al portale Inps e usufruendo del servizio dedicato e dalla scheda, alla data di consultazione, emergeva che Concolino dal giugno 2020 sino al gennaio 2021 aveva intrattenuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato agevolato ai sensi dell'art. 1, comma 100 e ss. della legge 205/2017, avendo, dunque, solo parzialmente usufruito dell'esonero di cui al comma 100 per mesi 6 (sei): emergeva l'assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Riteneva, pertanto che la possibilità da parte della società ricorrente di poter accedere all'esonero in parola fosse stato confermato dall'Ente stesso.

Riferendosi al comma 103 della legge sopra menzionata, dal giugno 2021 procedeva all'assunzione a tempo indeterminato della lavoratrice (trasformando il precedente contratto a tempo determinato che era decorso dal febbraio di quell'anno), usufruendo dell'esonero contributivo, posto che ne avrebbe potuto godere per altri 30 mesi (stante il periodo massimo di 36 mesi).

Riteneva che nel caso in questione - *ratione temporis* - si dovesse applicare l'art. 1 c. 10 della L. 30/12/2020, in vigore dal 01 gennaio 2021, norma che, al comma 12, specificava i



requisiti in capo al datore di lavoro, pienamente soddisfatti dalla ricorrente.

Contestava le motivazioni della reiezione del ricorso in autotutela in quanto contraddittorie e illogiche, ritenendo che le due misure (cosiddette "GECO" e "UNDER 36"), non fossero assolutamente incompatibili, trattandosi di previsioni normative identiche nelle loro finalità di incentivo all'occupazione giovanile: la società, dunque, aveva il diritto di usufruire dell'incentivazione contributiva "Under 36" per l'assunzione a tempo indeterminato della lavoratrice.

Di conseguenza, la società datrice avrebbe avuto il diritto ad un esonero contributivo nella misura del 50% per i mesi residui di agevolazione non goduta dal primo datore di lavoro; quindi eccepiva che INPS avrebbe almeno potuto rideterminare il *quantum*, anziché rigettare l'istanza.

In sostanza, la ricorrente riteneva indubbio il proprio diritto ad usufruire dell'esonero contribuito di cui alla legge n. 205/2017 e della legge 178/2020; ciò, anche alla luce dell'interpretazione fornita da INPS con Circ. n. 56/21, riguardante l'ambito di applicazione, i requisiti e le condizioni di spettanza dell'incentivo.

La ricorrente, infine, chiedeva che venisse disposta la sospensione dell'attività di recupero dell'incentivo, sussistendone i requisiti.

Così concludeva: *"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso e previa sospensione inaudita altera parte ovvero previa fissazione dell'udienza dell'atto impugnato per cui è causa: In via principale e nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto - accertare il diritto della ricorrente ad usufruire*



*dell'esonero contributivo di cui all'art. 1, comma 10, della Legge n. 178/2020 ovvero di cui alla Legge 27 dicembre 2017, n. 205; - dichiarare la nullità e/o annullabilità, per i motivi sopra /esposti; della diffida INPS avente ad oggetto "Esonero contributivo Under 36 - Recupero somme indebitamente percepite per l'assunzione si giovani e per le trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel 2021-2022" avente protocollo n. INPS.3200.09/01/2024.0004933; In via subordinata - nella denegata ipotesi di accertamento del diritto della ricorrente ad usufruire dell'esonero contributivo nella misura del 50% (incentivo GECO), ridurre l'importo di cui alla diffida avente ad oggetto "Esonero contributivo Under 36 - Recupero somme indebitamente percepite per l'assunzione si giovani e per le trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel 2021-2022" avente protocollo n. INPS.3200.09/01/2024.0004933, proporzionalmente; In via ulteriormente subordinata - nella denegata ipotesi di riconoscimento del diritto dell'Inps alla restituzione delle somme di cui all'esonero contributivo comunicato con Esonero contributivo Under 36 - Recupero somme indebitamente percepite per l'assunzione si giovani e per le trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel 2021-2022" avente protocollo n. INPS.3200.09/01/2024.0004933, annullare gli importi dovuti a titoli di sanzione e interessi in ragione della comunicazione circa la possibilità di usufruire dell'esonero contributivo di cui alla scheda "Servizio di verifica rapporti a tempo indeterminato" del 30.04.2021. Con vittoria di spese e onorari"*

**2.**

Si costituiva in giudizio INPS, contestando integralmente



ogni deduzione, eccezione e conclusione avversaria.

Dapprima ricostruiva i fatti di causa; ricostruzione coincidente con quella portata dalla ricorrente ed osservava che i rilievi avanzati dalla ricorrente non determinavano la modifica del provvedimento impugnato.

Spiegava che - al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile - l'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) prevedeva un esonero contributivo pari al 100 per cento della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, fruibile per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non avessero compiuto il trentaseiesimo anno di età e non fossero mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

Ma - rimarcava - l'agevolazione in oggetto (UNDER 36) risultava preclusa, in quanto la lavoratrice era stata impiegata presso altra società in virtù di rapporto a tempo indeterminato agevolato con incentivo "GECO", fruito parzialmente per 8 mesi.

Specificava che tale agevolazione, di carattere strutturale<sup>1</sup>, si sostanziava nell'esonero - per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione - del 50% dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato a tutele crescenti effettuate dal 1° gennaio 2018 e sottolineava che GECO e UNDER 36 non fossero "intercambiabili".

Ne conseguiva che, ricorrendone i presupposti, qualora

---

<sup>1</sup> istituita e disciplinata dall'art. 1, commi 100, 101, 102, 103, 104, 105 e 107, L. 205/2017



una azienda avesse assunto un lavoratore per il quale altra azienda avesse in precedenza già fruito di un determinato incentivo, aveva come unica possibilità di subentrare nel periodo residuo di fruizione della medesima agevolazione prescelta dal precedente datore di lavoro.

Ciò – specificava INPS – non era invece accaduto nel caso in oggetto, dal momento che la dipendente della ricorrente era stata precedentemente impiegata presso altra società dal giugno 2020 al gennaio 2021, con un rapporto a tempo indeterminato agevolato (tipo incentivo cd. GECO), fruito parzialmente e poi era stata assunta dalla ricorrente nel febbraio 2021 a tempo determinato, con trasformazione del contratto in tempo indeterminato nel seguente giugno, mese dal quale aveva usufruito dell'esonero UNDER 36 per i residuali 28 mesi.

La ricorrente, in verità, non avrebbe potuto usufruire nel periodo residuo di tale esonero, ma, se lo avesse richiesto, solo ed esclusivamente della agevolazione GECO, applicata dalla prima azienda (la quale non avrebbe potuto utilizzare i benefici della UNDER 36, in quanto la dipendente era stata assunta prima del biennio 21-22 per il quale l'esonero era stato previsto).

Spiegava che gli esoneri UNDER 36 (leggi di bilancio 2021 e 2023), pur rappresentando delle agevolazioni a sé stanti, mutuano la propria disciplina dall'esonero strutturale per l'occupazione giovanile di cui alla legge di bilancio 2018 (GECO); dunque, vale la regola generale prevista dall'articolo 1, comma 103, della legge di bilancio 2018<sup>2</sup>; viene qui posta la

---

<sup>2</sup> "Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 100, sia nuovamente assunto a



regola generale secondo cui il rispetto dei due fondamentali requisiti di accesso all'esonero "Giovani" (requisito anagrafico e assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato), devono sussistere solo alla data della prima assunzione incentivata; sicchè, in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro incentivato e di successiva riassunzione da parte di altro datore di lavoro, quest'ultimo subentra nel diritto a fruire dell'agevolazione per la durata residua, fino a concorrenza dei 36 mesi complessivi.

Come regola generale, quindi, tutte le volte che viene in rilievo una fattispecie di subentro per il residuo, al fine di determinare quale sia l'esonero spettante, non occorre fare riferimento alla misura astrattamente vigente nell'anno in cui viene realizzato l'evento incentivabile, bensì alla misura che è stata oggetto di fruizione in relazione alla prima assunzione incentivata: tale soluzione era stata prospettata dalla Direzione Centrale Entrate - Team Normativa Benefici Contributivi nel 2023 in risposta ad uno specifico quesito della Sede di Forlì.

Infine, specificava che INPS aveva sollecitato un contraddittorio con l'azienda, la quale, però, non aveva avviato alcun confronto.

Si rendeva comunque disponibile al ricalcolo dell'importo da recuperare, in considerazione della richiesta dell'azienda, diretta ad accedere per il periodo residuo al diverso incentivo GECO (pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) in luogo di UNDER 36 (pari, invece, al 100%).

Così concludeva: *"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Forlì, in*

---

*tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni".*



*funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis: - nel merito, allo stato, rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto e in diritto e, comunque, non provato e, per l'effetto, confermare come dovuti dalla Società ricorrente gli importi indicati, a titolo di contributi e relativi accessori, nella Nota Inps prot. INPS.3200.09/01/2024.0004933 del 9/01/2024 per la complessiva somma di euro 13.318,73 (di cui euro 11.703,74 a titolo di contributi ed euro 1.614,99 a titolo di sanzioni), per le causali di cui in narrativa, ovvero per quelle somme maggiori o minori che dovessero essere ritenute di giustizia all'esito del presente giudizio;*

*Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio”.*

### **3.**

La causa è stata istruita documentalmente.

All'udienza del 19.03.2025 la ricorrente insisteva per tutte le proprie richieste, contestava la difesa avversa e si opponeva alla prova per testi e chiedeva la discussione della causa con termine per note.

La difesa di INPS si riportava ai propri atti e chiedeva la discussione della causa.

Il giudice del lavoro, si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, assenti le parti, letti gli atti di causa, esaminati i documenti prodotti e viste le istanze ed eccezioni delle parti, dava atto che non vi era luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensiva in quanto la comunicazione di INPS era una mera richiesta di pagamento.

Poi, ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia per discussione, assegnando alle parti termine per il deposito di note difensive entro dieci giorni prima.

All'esito della discussione la causa è stata posta in



decisione.

**4.**

Nelle note autorizzate la parte ricorrente eccepiva la erroneità della tesi avversa circa la pretesa non intercambiabilità tra incentivo "GECO" ed esonero "UNDER 36", ribadendo che l'art. 1, comma 10, della L. 178/2020 non avesse introdotto una nuova ed autonoma misura agevolativa, distinta da quella prevista dalla L. 205/2017, ma fosse un temporaneo potenziamento del medesimo esonero strutturale per l'occupazione giovanile.

Eccepiva altresì una errata e restrittiva interpretazione dell'art. 1, comma 103, l. 205/2017 da parte di INPS, ritenendo che la disposizione non contenesse alcuna previsione che imponesse la cristallizzazione della misura percentuale dell'incentivo originariamente fruito; ciò, in violazione dell'art. 14 disp. prel. c.c., a mente del quale le norme che prevedono cause ostative, decadenze o limitazioni alla fruizione di benefici contributivi sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.

Eccepiva, ancora che INPS errasse nel ritenere che il precedente rapporto di lavoro instaurato dalla lavoratrice nel 2020 impedisse l'accesso all'esonero Under 36.

Spiegava che poiché il rapporto instaurato nel 2020 era anteriore all'entrata in vigore della L. 178/2020, non poteva, per definizione, essere incentivato ai sensi del comma 10 *de quo* e, quindi, ne conseguiva che la prima assunzione incentivata rilevante ai fini della norma fosse quella posta in essere dalla ricorrente nel 2021; ciò, in contrasto con criterio letterale di interpretazione ex art. 12 disp. prel. c.c.

Assumeva, ancora, che INPS avesse violato il principio di



affidamento legittimo e buona fede e sulla illegittimità delle sanzioni irrogate

La società, spiegava, aveva fatto affidamento sull'esito positivo circa la spettanza dell'agevolazione, dopo la consultazione del servizio telematico INPS "Verifica rapporti a tempo indeterminato", specificando che La Pubblica Amministrazione è tenuta al rispetto dei principi di correttezza, buona fede e tutela dell'affidamento del privato, specie quando quest'ultimo abbia conformato – come nel caso di specie – la propria condotta sulla base di indicazioni provenienti dalla stessa Amministrazione.

Di conseguenza, qualora fosse negato il beneficio contributivo nella misura del 100%, le sanzioni irrogate dall'Ente dovevano essere annullate; all'uopo riportava giurisprudenza di legittimità.

Rimarcava che, diversamente da quanto sostenuto *ex adverso*, sia prima dell'introduzione del ricorso giudiziale, sia prima dell'introduzione del ricorso in autotutela, la società ricorrente per il tramite dei propri consulenti aveva instaurato il contraddittorio con l'Ente, senza però che si addivenisse ad una soluzione.

Riteneva irrilevante dal punto di vista probatorio e normativo, inoltre, la mail interna della Direzione Centrale Entrate del 27.11.2023, considerata documento inadeguato a fornire alcuna prova nel presente giudizio, non trattandosi di fonte normativa, essendo privo di efficacia vincolante esterna e non in grado di introdurre limiti o condizioni ostative ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge; allo scopo citava giurisprudenza di legittimità che affermava che le circolari amministrative, istruzioni e pareri interni costituiscono meri atti



interni di organizzazione amministrativa, privi di efficacia normativa e inidonei a vincolare il giudice nell'interpretazione della legge.

Reiterava le conclusioni portate dall'atto introduttivo

5.

Il ricorso deve essere rigettato per le seguenti ragioni.

Partendo dal quadro normativo di riferimento,

- a) l'incentivo GECO trae fondamento normativo dall'art. 1, comma 10 L. 160/2019 (legge di bilancio 2020)<sup>3</sup>, in continuità con la disciplina strutturale ex art. 1, commi 100 - 108 L. 205/2017, in vigore dall'1.01.2018 (Legge di bilancio 2018)<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> 10. All'articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 ». All'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i commi da 1 a 3 sono abrogati. All'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 » sono sostituite dalle seguenti: « l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».

<sup>4</sup> 100. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

101. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 103.

Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

102. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, l'esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al comma 101.

103. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 100, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli



Dal dettato normativo si evince che anche tale incentivo presupponeva il requisito soggettivo essenziale dell'assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato, relativa all'intera vita lavorativa del

---

stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

104. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

105. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 100, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 103.

106. L'esonero di cui al comma 100 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 103, 104 e 105.

107. L'esonero di cui al comma 100 si applica, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115, anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.

108. L'esonero di cui al comma 100 è elevato alla misura dell'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio:

a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;

b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.



soggetto.

Il presupposto soggettivo, dunque, è individuato nell'evento della prima occupazione stabile

- b) L'incentivo UNDER 36 è stato introdotto e regolamentato dall'art. 1 commi 10 - 15 della L. 178/20 (Legge di bilancio 2021) <sup>5</sup>

La norma prevede, dunque, che l'esonero contributivo previsto dalla sopra menzionata legge del 2017 è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo di 36 mesi (nel limite massimo di importo di € 6.000,00 annuo) per l'assunzione a

---

<sup>5</sup> 10. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma e dei commi da 11 a 15 del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

11. L'esonero contributivo di cui al comma 10, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

12. In deroga all'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al comma 10 spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

13. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 15 non si applicano alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

14. Il beneficio previsto dai commi da 10 a 15 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 10 a 13 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

15. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 10 a 14 concorrono, per 200,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 139,1 milioni di euro per l'anno 2022, le risorse del Programma Next Generation EU.



tempo indeterminato di giovani che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto 36 anni e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato (la legge di bilancio 2023 ha prorogato la misura, innalzando il massimale annuo, ma confermando il medesimo requisito soggettivo, senza introdurre deroghe e/o eccezioni).

Il richiamo alla legge del 2017 evidenzia la comune logica di incentivo al primo accesso stabile al mercato del lavoro: vi è la conferma del presupposto oggettivo, in un quadro di rafforzamento della misura.

Tale rafforzamento, quindi, ricade sulla percentuale di sgravio e incide sul massimale, ma non modifica né amplia la platea dei lavori "incentivabili"; non generando una nuova occasione agevolabile, non consente la reiterazione del beneficio su un lavoratore che abbia già realizzato l'evento incentivato.

La fruizione solo parziale dell'incentivo GECO non consente l'applicazione dell'incentivo UNDER 36; il presupposto "mai occupato a tempo indeterminato" si consuma con la stipula del contratto, è indipendente dal quantum fruito; diversamente, si introdurrebbe un criterio non previsto dalla legge.

Nel caso de quo, la lavoratrice aveva instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato già nel giugno 2020 e la circostanza ha quindi escluso che facesse parte dei lavoratori "mai occupati a tempo indeterminato"; la successiva assunzione nel giugno 2021 non integra il presupposto soggettivo richiesto per l'incentivo UNDER 36.

La giurisprudenza di legittimità, ancorchè non si sia pronunciata specificamente su tale specifico incentivo, ha affermato in modo costante che le norme che prevedono benefici o agevolazioni contributive hanno carattere eccezionale



e sono soggette a interpretazione restrittiva, con conseguente inapplicabilità al di fuori dei casi tassativamente previsti dal legislatore.<sup>6</sup>

Si ritiene, inoltre, che la società ricorrente non possa ottenere il ricalcolo in considerazione del GECO non fruito, dal momento che il limite temporale della disciplina ex L. 160/2019 era fissato per le assunzioni effettuate negli anni 2019-2020, mentre la ricorrente ha assunto la lavoratrice nel 2021.

L'incentivo non vigente, dunque, non può essere richiesto *ex novo* né richiesta né riconosciuta *ex post*.

I due incentivi, dunque, sono riservate a lavoratori (giovani) che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.

## 7.

Data la particolarità della materia e dell'argomento trattato, si ritiene di compensare le spese di giudizio.

### P.Q.M.

La G.O.P., ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- **Rigetta** il ricorso.
- **Compensa** le spese di lite.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Forlì, 08 maggio 2026

La G.O.P.

Dott.ssa Sonia Serafini

<sup>6</sup> Corte di Cass. Sez. Lav. Ord. 7382/24

A ciò si aggiunga la giurisprudenza di legittimità, anche delle S.U., in materia tributaria, che enucleano il principio generale applicabile anche alla materia contributiva, trattandosi di norme eccezionali, rigorosamente ancorate al dato letterale.

